

COMUNE DI ALLEIN

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE ALLEIN

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

**Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU e tariffe TARI per l'anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta, nella residenza comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Collomb Piergiorgio	X	
Cargnand Oriana	X	
Dussailler Valter	X	
Rollin Angelo		X
Totale	3	1

Assiste alla seduta il Segretario dell'ente locale D.ssa Sabina ROLLET il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Collomb Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 18 dicembre 2018 e dato atto che ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera g), la Giunta comunale determina le aliquote e le tariffe dei tributi;

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che dispone il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, autorizzando nel contempo l'esercizio provvisorio;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che dispone il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, confermando l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino alla nuova data;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) che sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

Considerato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge statale di bilancio) prevedeva al comma 37, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, l'estensione all'anno 2018 della sospensione, prevista dalla l. n. 208/2015, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2015, con cui il Comune di Allein provvedeva ad approvare per l'anno 2015 le aliquote dell'IMU e le tariffe per l'applicazione della TARI, oltre che le aliquote per l'applicazione della TASI;

Considerato che per l'anno 2015 nel Comune di Allein era stata applicata la TASI esclusivamente per le abitazioni principali e che pertanto, per le annualità 2016, 2017 e 2018 non è stato possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015, mentre le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14, art. 1, della legge n. 208/15 sopra citato;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe IMU e TARI e di stabilire la non applicazione della TASI, in continuità con le annualità pregresse e pur in assenza di disposizioni legislative che prevedano per il 2019 il divieto di aumento delle aliquote tributarie;

Richiamati i regolamenti di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI),

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 aprile 2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27 marzo 2018 con cui è stato approvato il Regolamento aggiornato per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

Considerato che nel 2019 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2019 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla l. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in l. n. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che il comma 27 dell'art. 1 della legge n. 208/15 prevede la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare fino al 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

Considerato che l'art. 1, c. 38, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha esteso di un anno la facoltà per i Comuni di utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio 2019" che all'art. 1, c. 1093, ha esteso anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

Preso pertanto atto della possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso atto della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare ad applicare, come per gli anni passati, oltre alle parti fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

Rilevato che a partire dal 2016 è stato avviato un servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche e che nel 2017 è stata avviata la raccolta anche per le utenze domestiche rendendo quindi possibile la misurazione anche di tale tipologia di rifiuto;

Visto che oltre ai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è attivo un servizio di raccolta domiciliare a chiamata dei rifiuti diversi e ingombranti e che tale servizio viene utilizzato solo da una parte degli utenti;

Considerato quindi equo far pagare il servizio di raccolta domiciliare solo agli utenti che ne fanno uso;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della l. n. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Dato atto che la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, nella sua qualità di SubATO, ha approvato nella seduta del 17.12.2018 la deliberazione n. 60 avente ad oggetto "Servizio associato entrate: Approvazione tariffa unica TARI 2019" con la quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2019 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni come riportato nell'allegato Piano Economico Finanziario;

Vista inoltre la relazione allegata alla deliberazione della Giunta dell'Unité sopra richiamata, denominata "TARI 2019 – Individuazione Piano tariffario", che espone in modo dettagliato la politica tariffaria scelta per l'anno 2019 a livello di comprensorio dell'Unité e definisce le tariffe da applicare per garantire i principi sopra descritti;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che *"mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere"* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del d.dgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, c. 688, della l.n. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e che si ritiene opportuno mantenere le scadenze già definite per l'anno 2018;

Considerato, infine, che l'art. 1, comma 689, della l. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di non applicare la TASI;

### Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 56 del 17 dicembre 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Servizi a misurazione

#### a) Conferimenti e tessere

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04 €	0,05 €
Euro a svuotamento	0,72 €	0,90 €

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di rottura	gratuita

#### b) Servizi a domicilio

€ 10,00 a chiamata per mc conferito

### Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99)

#### a) Domestiche

DOMESTICA	Parte Fissa			Parte Variabile		
	Categoria	MQ	Coefficiente	Tariffa	Utenti	Coefficiente
Vani accessori	311.102,25	0,84	€ 0,53	7.676,22	0	€ -
1 occupante	100.914,09	0,84	€ 0,53	1.472,45	0,6	€ 22,40
2 occupanti	109.855,49	0,98	€ 0,62	1.620,54	1,4	€ 52,26
3 occupanti	80.769,55	1,08	€ 0,68	1.158,63	1,8	€ 67,20
4 occupanti	54.647,18	1,16	€ 0,73	554,54	2,2	€ 82,13
5 occupanti	7.807,06	1,24	€ 0,78	79,15	2,9	€ 108,26
6 occupanti	1.323,63	1,3	€ 0,82	16,14	3,4	€ 126,93

**b) NON domestiche**

NON DOMESTICA	Parte Fissa			Parte Variabile		
	MQ	Coefficiente	Tariffa	MQ	Coefficiente	Tariffa
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	4.853,06	0,32	€ 0,49	4.749,19	2,60	0,32
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18.363,98	0,67	€ 1,02	17.895,20	5,51	0,67
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	-	0,38	€ 0,58	-	3,11	0,38
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	10.011,81	0,68	€ 1,03	8.246,41	5,57	0,68
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	8.382,43	0,72	€ 1,10	7.411,37	5,90	0,72
6 - ALBERGHI	6.964,83	0,8	€ 1,22	6.804,58	6,55	0,80
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	267,50	0,95	€ 1,45	267,50	7,82	0,95
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3.903,47	1	€ 1,52	3.866,02	8,21	1,00
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	101,54	0,55	€ 0,84	71,08	4,50	0,55
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	581,34	0,87	€ 1,32	534,56	7,11	0,87
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	283,07	1,07	€ 1,63	283,07	8,80	1,07
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	2.036,02	0,72	€ 1,10	1.881,89	5,90	0,72
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	316,80	0,92	€ 1,40	293,76	7,55	0,92
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.840,90	0,43	€ 0,65	1.717,38	3,50	0,43
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.370,20	0,55	€ 0,84	1.370,20	4,50	0,55
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	5.006,21	2,42	€ 3,68	4.577,93	29,75	3,62
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2.758,45	1,82	€ 2,77	2.679,77	22,36	2,72
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.099,17	1,76	€ 2,68	1.061,73	14,43	1,76
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	890,54	1,54	€ 2,34	887,69	12,59	1,53
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	-	3,03	€ 4,61	-	37,29	4,54
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	-	1,04	€ 1,58	-	8,56	1,04
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	19.889,12	0,55	€ 0,84	19.001,84	2,60	0,32

**Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

➤ di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TARI</b>	Acconto	16 marzo 2020
	Saldo	30 aprile 2020

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di sopravvenute norme statali in merito;

4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006;

5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Collomb Piergiorgio  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
D.ssa Sabina ROLLET  
*(Firmato digitalmente)*

---

---